



UNIVERSITÀ DI PISA

Bando per la presentazione e il finanziamento dei **Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA)** **2018-2019**

ART. 1 - Oggetto e finalità del bando

Con il presente bando per il finanziamento di **Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA)**, l'Università di Pisa intende promuovere, in tutte le Aree CUN, la realizzazione di ricerche collettive, presentate da gruppi di ricercatori dell'Ateneo per stimolare la competizione fra i gruppi e migliorare la produttività scientifica dei docenti e la partecipazione a bandi competitivi nazionali ed internazionali.

ART. 2 - Finanziamento

Il finanziamento che sarà messo a disposizione per i Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA) 2018-19 è pari ad € 3.000.000, da utilizzarsi nel triennio 2018-2020.

Il finanziamento è preventivamente ripartito tra le 14 Aree CUN, in proporzione alla numerosità dei docenti che vi afferiscono.

Il budget assegnato a ciascuna Area CUN è indicato nell'Allegato B. Nel caso di finanziamento di progetti inter-area (aventi le caratteristiche previste dall'ultimo comma dell'art. 3), l'importo finanziato graverà sul budget delle Aree in proporzione all'afferenza dei partecipanti.

ART. 3 - Criteri di ammissibilità

La proposta di progetto deve essere presentata da un gruppo di ricerca dell'Ateneo, coordinato da un responsabile scientifico.

Il gruppo di ricerca proponente, incluso il Responsabile scientifico (P.I.), deve essere costituito da almeno quattro docenti (professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato in servizio fino alla scadenza del biennio del progetto, e determinato)

che devono avere complessivamente un *rating* di Ateneo pari almeno a 11.

Nel caso che un partecipante del gruppo non abbia un rating assegnato (ad es. nuove assunzioni, trasferimenti) verrà conteggiato un valore pari a 2.

È prevista l'indicazione, fra i docenti del gruppo proponente, di un co-responsabile scientifico (CO-P.I.) che sostituirà il PI con contratto a tempo determinato in caso di impossibilità a rivestire il ruolo fino alla scadenza del progetto.

Ogni componente del gruppo di ricerca proponente può partecipare, in qualità di responsabile scientifico o di membro del gruppo di ricerca, ad **una sola proposta di progetto** e nessuno di loro deve essere risultato vincitore (sia come responsabile scientifico sia come membro del gruppo di ricerca) di un PRA 2017-2018.

I vincitori del bando PRA 2016 (P.I. e partecipanti) possono partecipare al presente bando solo se entro il 31 dicembre 2017 abbiano pubblicato prodotti appartenenti ad una delle tipologie previste dall'ANVUR. Le pubblicazioni devono essere strettamente attinenti al progetto di ricerca e prodotte successivamente all'avvio del progetto stesso. Tale requisito sarà verificato dalle Commissioni scientifiche d'Area.

Al gruppo di ricerca possono partecipare anche, titolari di assegno di ricerca, dottorandi, titolari di borsa di ricerca, personale tecnico amministrativo dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati dell'Università di Pisa.

I componenti delle Commissioni di Area non possono essere responsabili scientifici delle proposte di progetto.

Il responsabile scientifico del progetto deve appartenere all'Area CUN di prevalenza del gruppo.

L'Area CUN di prevalenza deve essere maggiore del 70%. La prevalenza di ciascuna Area CUN è calcolata con riferimento alla numerosità di professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato che compongono il gruppo di ricerca proponente. Nel caso in cui facciano parte del gruppo di ricerca un numero di componenti, appartenenti ad Aree CUN diverse dalla prevalente, superiore a tre, la valutazione del progetto viene effettuata anche da parte delle Commissioni Scientifiche d'Area a cui appartengono detti componenti e il finanziamento del progetto è a carico per quota parte anche di dette Aree.

ART. 4 – Costi dei progetti

I Progetti di Ricerca di Ateneo hanno durata biennale e devono avere un costo minimo di € 20.000,00.

I costi rendicontabili sui Progetti di Ricerca di Ateneo sono:

1. Personale (assegni di ricerca, borse di ricerca, incarichi per prestazioni d'opera¹) – gli assegni di ricerca possono essere cofinanziati con fondi propri;
2. Missioni;
3. Materiale di consumo;
4. Piccole attrezzature;
5. Altri costi diretti;
6. Spese di pubblicazione e realizzazione workshop (non sono cumulabili con altre richieste di finanziamento di Ateneo).

Tutti i costi devono essere inerenti il progetto ed essere documentati da pagamenti o fatture emessi entro la scadenza del progetto o ordini emessi almeno 1 mese prima della scadenza del progetto.

¹ Si ricorda che le borse di ricerca da attivare sui progetti PRA, finanziate con fondi di Ateneo, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del relativo regolamento universitario, possono essere conferite esclusivamente a studenti dei corsi di laurea magistrale e/o agli iscritti ai corsi di dottorato, nell'ambito di specifiche attività formative, selezionati su criteri prevalentemente di merito. Nel caso di corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 CFU nel corso stesso. Si ricorda, inoltre, che l'attivazione degli incarichi per prestazioni d'opera è subordinata all'espletamento delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione universitaria in materia (interpello interno e selezione pubblica). Si ricorda, altresì, che l'attivazione di tali incarichi è soggetta al limite di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 L. 122/2010, come già comunicato. Eventuali richieste di superamento del limite di spesa sopramenzionato dovranno essere, come di prassi, sottoposte all'attenzione del Direttore Generale. Si fa presente infine che la possibilità di stipulare tali contratti è regolata dalla legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (cd. Jobs Act) e dai relativi decreti attuativi. In particolare, il d.lgs. n. 75/17 ha inserito nell'art.7 del d.lgs. n. 165/01 il divieto per le amministrazioni pubbliche di attivare rapporti di collaborazione caratterizzati dall'eteroorganizzazione, ossia da un controllo penetrante e incisivo del committente, anche con riferimento ai luoghi e ai tempi di lavoro. Per una disamina approfondita della regolamentazione in materia, si rimanda alla lettera delle circolari del Direttore Generale n. 62975 del 22-12-2016 e n. 7265 del 14-02-2017.

L'eventuale prelievo del Dipartimento non può essere superiore al 5% del totale dei costi rendicontabili del progetto.

ART. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle proposte di progetto

Le proposte di progetto (Allegato C) devono essere compilate in italiano o eventualmente in inglese, a scelta del PI, ed inviate on line dal responsabile scientifico, che dovrà accedere con le proprie credenziali di Ateneo al portale dedicato, che sarà disponibile a partire dal **16 marzo 2018**, alla pagina PRA 2018-19 della Sezione Ricerca del sito di Ateneo, all'indirizzo <http://pra.unipi.it/>.

Il CV del responsabile scientifico e una lista contenente, per ogni professore e ricercatore del gruppo, i riferimenti di massimo tre prodotti scientifici coerenti con l'oggetto della ricerca (di cui all'art. 6 lettera b) devono essere caricati in formato pdf nel portale e inviati contestualmente all'Allegato C.

Il termine per la presentazione delle proposte di progetto (corredate da tutti gli allegati richiesti) è lunedì **16 aprile 2018 ore 18,00**.

Il sistema darà conferma al responsabile scientifico della ricezione della proposta.

ART. 6 - Valutazione dei progetti

La valutazione delle proposte di progetto avviene in due fasi:

- FASE 1: istruttoria da parte delle Commissioni Scientifiche d'Area;
- FASE 2: approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

FASE 1

Ogni proposta di progetto è istruita dalla Commissione Scientifica dell'Area CUN prevalente (come definita dall'ultimo comma dell'art. 3 del bando) e alla quale deve necessariamente appartenere anche il responsabile scientifico.

Nel caso di proposte di progetto con più di un'Area CUN di riferimento, nella proposta devono essere indicate le percentuali di rilevanza di ciascuna Area. In questo caso, l'Area CUN prevalente può avvalersi del supporto delle Commissioni Scientifiche delle altre Aree CUN indicate (come definito dall'ultimo comma dell'art. 3 del bando).

La Commissione Scientifica d'Area analizza le proposte di progetto sulla base dei seguenti criteri:

- a. Qualità scientifica del responsabile del progetto, considerando il suo CV con particolare riferimento alla responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, ai punti di rating 2016 ed eventualmente ai criteri utilizzati per l'abilitazione scientifica nazionale (la posizione del responsabile scientifico rispetto valori soglia stabiliti dal DM 602/2016).
- b. Qualità scientifica del gruppo, sulla base del rating medio dei soli professori e ricercatori, tenendo conto della coerenza della produzione scientifica rispetto all'oggetto della ricerca proposta. Saranno escluse dal conteggio l'unità del gruppo con rating più alto e l'unità del gruppo con rating più basso.
Il rating da utilizzare per la valutazione è quello riferito al 2016.
- c. La validità scientifica della proposta di progetto, considerando fra l'altro:
 - innovatività;
 - rigore metodologico;
 - coerenza rispetto al panorama della ricerca nazionale ed internazionale;
 - fattibilità del progetto e congruità del piano finanziario.

FASE 2

Il Consiglio di Amministrazione individua i progetti da finanziare e indica l'ammontare del finanziamento assegnato alle singole proposte di progetto, rimodulandone eventualmente il budget.

Gli organi di governo dell'Ateneo delibereranno circa la destinazione dell'eventuale budget residuo non assegnato.

ART. 7 – Rendiconto scientifico e finanziario

La relazione scientifica finale e il rendiconto finanziario devono essere prodotti entro due mesi dalla scadenza del progetto.

La relazione scientifica contiene l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati o in corso di realizzazione. Le pubblicazioni, prese in considerazione ai fini dell'art. 3, devono essere di una delle categorie previste dall'ANVUR.

Il rendiconto finanziario dà conto dei costi sostenuti e della loro inerenza al progetto finanziato.

Eventuali quote di budget non spese saranno lasciate nella disponibilità del Dipartimento a cui afferisce il responsabile scientifico del progetto, da destinare alle esigenze del Dipartimento stesso.

ART. 8 - Pubblicità del bando

Il presente bando e gli allegati sono pubblicati sul sito di Ateneo nella sezione Ricerca – Bando Progetti di Ateneo 2018-2019.

ART. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Mauro Bellandi, Dirigente della Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico - Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa, e-mail ricerca@adm.unipi.it.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.

I dati personali trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

La Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico, i membri delle Commissioni Scientifiche d'Area e del Consiglio di Amministrazione si impegnano a non divulgare il contenuto delle proposte di progetto a terzi e di tutelare la confidenzialità di tutto quanto ivi indicato.

ART. 11 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del decreto rettorale che emana il presente bando, dalle leggi e dalla normativa universitaria vigenti in materia.